

Titolo I**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale****Art. 1****Finanziamento aggiuntivo per la sanità in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale**

1. Per l'anno 2023, allo scopo di incrementare lo stesso contributo alle compensazioni della par condicio di lavoro assicurando del personale sanitario dipendente dello stesso o degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegati nella attività di assistenza alle emergenze epidemiologiche determinate dal diffondersi del COVID-19, i fondi consuntivi per le condizioni di lavoro della categoria medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi consuntivi per le condizioni di lavoro e inquadro del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, con ogni ragione e particolare contenuto, di importe dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A del contratto parte integrante del presente decreto.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzato lo spese di 200 milioni di euro a valore ed finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2023, di cui: 100 milioni di euro per la regione e la provincia autonoma di Trento e il Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le suddette regioni il sistema regionale a partecipata di finanziamento sanitario corrente, sulla base della spesa fissata al bilancio sanitario ordinario corrente stesso per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A.
3. Per la Sicilia di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) e b), del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, è autorizzato l'importo spese di 100 milioni di euro, a valore ed finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2023, nei limiti degli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A.

Art. 2**Finanziamento delle nuove assunzioni del Ministero della salute**

1. Tutte le volte che la necessità di personale lo richiede al dipartimento di controllo igiene sanitaria e profilassi nella persona, principali enti e organismi, anche al fine di adeguare conformemente i livelli del servizio alle nuove esigenze sanitarie imposte dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per durata non superiore a tre anni, 40 unità di dipendente sanitario medico, 10 unità di dipendente sanitario infermiere e 20 unità di personale amministrativo con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area 03, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando gradualmente proprio e apprensivo le altre autorizzazioni per concorso pubblico, anche a tempo indeterminato.
2. Per la Sicilia agli enti delimitati dall'articolo 1, comma 1, è autorizzato lo spese di euro 1.000.000 per l'anno 2023, di cui euro 750.000 per gli enti 2021 e 2022 e di euro 1.000.000 per l'anno 2023, di cui euro 1.000.000 per l'anno 2023, di cui euro 1.000.000 per l'anno 2021, e 1.000.000 di euro per ciascuna degli anni 2021 e 2022, mediante compensazione ordinaria delle esenzioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, di cui del bilancio ordinario 2020-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva» e speciale della categoria «Fondi di riserva» della serie di previsioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo particolare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 14, e di euro 2.700.000 per l'anno 2023 e 1.400.000 per l'anno 2022 e a 6.700.000 per l'anno 2021, mediante compensazione ordinaria del fondo di parte corrente iscritto nella serie di previsioni del Ministero della salute, di cui dell'articolo 15 del comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 198.

Art. 3**Finanziamento delle reti di assistenza territoriale**

1. La regione, la provincia autonoma di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono ripartire con i costi del servizio di assistenza del decreto legislativo 20 dicembre 2002, n. 241, per l'attuazione di attività preventive sanitarie, le deroga al fondo di spese di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2020, n. 134, autorizzato, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 197, nel caso in cui, in attuazione di impegni derivati alle disposizioni del COVID-19 adottate l'attuazione del servizio regionale a partecipata del piano di cui alla lettera b) del presente comma.

